

IL DIRETTORE GENERALE

Determina n. 285 del 17 Ottobre 2022

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un Professionista per l'affidamento dell'incarico triennale di consulenza e assistenza assicurativa – CIG: Z2F37E0F91 – Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della Legge n.241 del 1990

VISTA, la procura institoria redatta dal Notaio Dott. F. Carabba del 25.06.2021 Rep. n. 12.651 – Racc. n. 8.343, con la quale sono stati attribuiti i nuovi poteri al Direttore Generale della Eco.Lan. S.p.A., Dott. Massimo Ranieri, giuste delibere dell'Assemblea Ordinaria della Eco.Lan. S.p.A., del Comitato Unitario per il Controllo Analogico della Eco.Lan. S.p.A. e del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan. S.p.A. del 21.05.2021;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e s.m.i;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e s.m.i;

VISTO lo Statuto della Eco.Lan. S.p.A.;

VISTO il Regolamento interno per la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni della Eco.Lan. S.p.A., approvato con delibera di CdA del 5.12.2019, il quale prevede che in caso di affidamento di incarichi professionali di natura coordinata e continuativa, si proceda mediante l'indizione di un Avviso Pubblico;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n.201 del 12.07.2022, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una procedura di valutazione mediante l'indizione di un Avviso Pubblico volto alla selezione di un Professionista esperto in materia assicurativa che supporti, con la propria consulenza e struttura organizzativa, la Società ECO.LAN. S.p.A. nelle attività di rilevazione di tutti i rischi aziendali, di assistenza in caso di sinistri, nonché nella predisposizione degli atti relativi alle singole gare che verranno espletate per la copertura assicurativa dei rischi rilevati;

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato Regolamento interno, la gara è stata indetta mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 2016, sulla base di una comparazione di elementi/requisiti tecnici ed elementi economici;

ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

+39 0872.716332 - +39 0872.715087 - protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it - www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

RILEVATO che l'Avviso Pubblico di selezione ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Società in data 23.09.2022, nell'apposita sezione "Acquisti Telematici", con scadenza stabilita alle ore 12:00 del 14.10.2022;

VISTA l'istanza pervenuta in data 7.10.2022 a mezzo pec, da parte della ASSITECA SPA con sede in Verona, con la quale si richiedeva l'annullamento in autotutela del predetto Bando in quanto ritenuto viziato di illegittimità per violazione di legge ex art.21-octies della Legge n.241 del 1990;

RICHIAMATA la nota rimessa dal RUP, prot. n. 13939 del 17.10.2022 esplicitiva delle circostanze e delle ragioni sollevate nella predetta istanza;

CONSIDERATO che sono stati effettuati da parte della Stazione Appaltante i dovuti e opportuni approfondimenti in merito, e ritenendo parzialmente fondate alcune delle circostanze addotte dal predetto operatore economico, si ritiene opportuno revisionare gli atti di gara giustificando maggiormente la necessità della Eco.Lan. S.p.A. di ricorrere all'individuazione di un consulente esterno specializzato in materia assicurativa che presti assistenza sulle polizze e sui rischi aziendali;

RITENUTO quindi opportuno procedere all'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della Legge n.241 del 1990, dell'Avviso Pubblico di selezione in questione al fine di revisionare gli atti e renderli più aderenti alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.165 del 2001, la quale costituisce la norma fondamentale in tema di affidamento di incarichi professionali esterni da parte di Società pubbliche partecipate, e definisce i principi non derogabili da disposizioni regolamentari;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 e, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies della stessa Legge;

ACCERTATO che l'annullamento d'ufficio è disposto, come prescritto dall'art. 21-nonies della Legge 7 Agosto 1990, n.241, entro un termine ragionevole, in quanto assai ravvicinato rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di gara e ancor prima di procedere all'apertura delle offerte, per cui può senz'altro affermarsi che il provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite e qualificate, riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo comunque l'interesse alla partecipazione degli eventuali operatori di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace della procedura di gara;

RILEVATO che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta, pertanto, un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifesti un interesse pubblico sopravvenuto di segno opposto o un mutamento della situazione di fatto non previsto e né prevedibile al momento dell'attivazione della procedura, che possono pregiudicare i principi sottesi alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello di correttezza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della

ECO. LAN. S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🌐 www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

Costituzione, che impegnano la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

RICHIAMATE le disposizioni dell'Avviso pubblico di gara che all'art. 13 prevedono espressamente la possibilità "di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la presente procedura";

RITENUTO per tutte le motivazioni sopra esposte necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti, interrompendo il procedimento di selezione del contraente;

CONSIDERATA, quindi, la legittima motivazione di cui all'art.3 della Legge n.241 del 1990;

DETERMINA

1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI PROCEDERE all'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della Legge n.241 del 1990, della propria determinazione a contrarre n.201 del 12.07.2022, con la quale è stato autorizzato l'espletamento dell'Avviso Pubblico di selezione di un Professionista esperto in materia assicurativa che supporti, con la propria consulenza e struttura organizzativa, la Società ECO.LAN. S.p.A. nelle attività di rilevazione di tutti i rischi aziendali, di assistenza in caso di sinistri, nonché nella predisposizione degli atti relativi alle singole gare che verranno espletate per la copertura assicurativa dei rischi rilevati CIG: Z2F37E0F91;
3. DI ANNULLARE, pertanto, tutte le successive fasi del procedimento *de quo* atteso che non ancora si è provveduto all'apertura delle offerte;
4. DI DARE ATTO che non occorre prevedere indennizzi di sorta nei confronti di alcun operatore in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si è consolidata alcuna posizione meritevole di tutela specifica e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
5. DI RISERVARSI di indire, successivamente e qualora le condizioni ed i presupposti di fatto lo consentano, un nuovo procedimento di selezione di un Professionista esperto in materia assicurativa che supporti con la sua qualifica le esigenze interne alla Società;
6. DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e dall' art. 1, comma 16, Legge n. 190 del 2012 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50 del 2016;
7. di conservare l'originale della sottoscritta determina nel Registro interno delle Determine del Direttore Generale della Eco.Lan. S.p.A.

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Ranieri



ECO. LAN. S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1* 66034 Lanciano (CH)

☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it - 🌐 www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

